

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Dalla Gazzetta

Un pacchetto di proroghe contro il Covid-19

18 Gennaio 2021



Nella Gu n. 11 di venerdì 15 gennaio arriva il **DI n. 3/2021** che prevede alcune modifiche relative al rinvio delle scadenze in ambito tributario. In relazione ai termini di notifica degli atti impositivi, atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché gli avvisi bonari e le comunicazioni di

controllo formale, elencati dall'articolo 157, comma 1 e 2-*bis*, del DI n. 34/2020, che avrebbero dovuto essere emessi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, viene previsto l'ulteriore differimento, con emissione tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022. Viene anche introdotta una breve proroga di tredici mesi dei termini di notifica delle relative cartelle di pagamento, non più quindi un anno (comma 3 dello stesso articolo del DI "Rilancio").

Il decreto inoltre fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall'articolo 68, comma 1, del "Cura Italia", termine che era stabilito al 31 dicembre 2020: quindi la sospensione dei versamenti opera fino alla data del 31 gennaio 2021. Quindi, dato che per effetto dell'articolo 68 *"i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione"*, il pagamento deve avvenire entro il 28 febbraio 2021.

Differita anche dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza (articolo 152 del "Rilancio"). Restano validi gli atti e i provvedimenti

adottati nel periodo dal 1° gennaio al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici prodotti. Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti e restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate in tale periodo. Per un riepilogo delle misure introdotte in materia di riscossione vedi la **sezione** aggiornata sul sito di Agenzia entrate-Riscossione.

Il DL n. 3/2021, all'articolo 2, inoltre, stabilisce la mini-proroga per l'imposta sui servizi digitali, spostando di 30 giorni i termini ordinari. Per la prima applicazione dell'imposta, riferita all'anno 2020, il versamento per le imprese interessate andrà effettuato entro il 16 marzo 2021 (e non entro il 16 febbraio) e la prima dichiarazione dovrà essere inviata all'Agenzia delle entrate entro il prossimo 30 aprile (e non entro il 31 marzo), vedi articolo ***"Imposta sui servizi digitali: pronte le regole per partire"***.

URL: <https://www.fiscooggi.it/dalla-gazzetta/pacchetto-proroghe-contro-covid-19>